



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/132/CR8/C5

**ESAME DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTT.146 E 149 DEL
CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**

Le Regioni e le Province Autonome in esito al lavoro compiuto dal gruppo di lavoro istituito dal MIBAC, costituito a seguito dell'intesa resa in occasione del confronto per l'approvazione del DPR 139/2010, recante disposizioni sulla semplificazione delle procedure per gli interventi di lieve entità, propongono di seguito modifiche agli articoli 146 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tali modifiche vanno nella direzione di una migliore applicazione della norma superando le attuali difficoltà interpretative.

In tal senso si vuole addivenire ad una maggiore semplificazione delle procedure, nella chiarezza del quadro delle competenze dei livelli di Governo coinvolti nella gestione del paesaggio.

Tale necessità è stata più volte rappresentata al Governo negli ultimi anni, anche in occasione della stipula dell'intesa sul Piano per il rilancio dell'edilizia privata, richiedendo oltre ad interventi normativi semplificatori un potenziamento delle strutture periferiche del MIBAC finalizzato a superare le gravi difficoltà operative delle sovrintendenze.

Nel merito la proposta si caratterizza, per i seguenti punti:

- mantenimento del DPCM 12.12.2005 in attesa della definitiva individuazione dei contenuti dello studio paesaggistico;
- esclusione della preventiva verifica urbanistico-edilizia oggetto di differenti competenze e di distinto procedimento ;
- ridefinizione dell'esercizio dei poteri sostitutivi delle sovrintendenze
- eliminazione del termine di trenta giorni di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, poiché chiunque sia legittimato potrà ricorrere ai competenti organi giudiziari per l'impugnativa dell'atto.
- Quanto alle testo dell'art.149, le indicazioni proposte consistono in semplici correzioni e precisazioni dei concetti in esso contenuti.

Roma, 18 novembre 2010

**PROPOSTE DI MODIFICHE PRESENTATE DALLE REGIONI
IN MERITO ALLA**

disciplina recata dall'art. 146 del Codice in materia di autorizzazione paesaggistica

Testo in variante	TESTO Regioni riunione 16 11 2010
<p>ART</p> <p><i>(Autorizzazione paesaggistica)</i></p> <p>Comma 1</p> <p>L'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 è sostituito dal seguente:</p> <p>1. “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 143, commi 4 e 5, e dall’articolo 149, in assenza di autorizzazione paesaggistica efficace, o in difformità da essa, è vietato realizzare qualsiasi intervento che alteri l’aspetto esteriore dei beni di cui all’art. 134, o per i quali sia stata formulata la proposta di dichiarazione di pubblico interesse, ovvero che siano stati individuati, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera d), da un piano paesaggistico adottato.</p> <p>2. Chiunque intenda realizzare gli interventi di cui al precedente comma 1 deve preventivamente ottenere l’autorizzazione paesaggistica ed attendere che essa sia divenuta efficace ai sensi del successivo comma 20.</p>	<p><i>Si sostituiscono i commi 1 e 2 con il seguente comma.</i></p> <p>1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni di cui all’art. 134, o per i quali sia stata pubblicata la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 139, comma 2 , ovvero che siano stati individuati ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. d) da un piano paesaggistico adottato, non possono realizzare interventi che ne alterino l’aspetto esteriore prima del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, salvo i casi interventi non soggetti all’autorizzazione previsti dall’articolo 143, commi 4 e 5, e dall’articolo 149.</p> <p>Comma 2) soppresso</p>

3. L'autorizzazione paesaggistica è atto autonomo che costituisce presupposto del permesso di costruire, degli altri titoli ed atti, anche privati, legittimanti le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché degli interventi di cui all'articolo 6 del DPR n. 380/2001, e di tutti gli altri provvedimenti che comportano alterazioni dell'aspetto esteriore dei beni di cui al comma 1. L'autorizzazione è efficace per cinque anni dalla data del rilascio, decorsi i quali decade. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria di interventi già realizzati anche solo parzialmente.

4. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla regione dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente territorialmente competente. Il parere è obbligatorio, ai sensi del successivo comma 17, nel caso in cui sia stato approvato il piano paesaggistico, predisposto congiuntamente dal Ministero e dalla regione, contenente le specifiche prescrizioni d'uso per la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, ovvero sia stata adottata la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 140, 141 e 141 *bis*, fermo restando quanto previsto dagli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3.

5. La regione può, con legge, delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria alle province, a forme associative fra enti locali o, nei territori compresi in parchi o riserve naturali, agli enti di gestione dei parchi. Può altresì delegarne l'esercizio a singoli comuni, per tutti i tipi di interventi o solo per gli interventi di lieve entità, in relazione alle specifiche caratteristiche dei comuni stessi, purché sia assicurata l'adeguatezza delle

3. L'autorizzazione paesaggistica è atto autonomo che costituisce presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti le trasformazioni urbanistiche ed edilizie. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, dalla data del suo rilascio scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria per interventi già realizzati anche solo parzialmente.

4. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la Regione ovvero l'ente delegato ai sensi del comma 5, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente. Nei casi di cui al comma 17, il parere è obbligatorio ma non vincolante

5. La regione può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria a enti locali, a forme associative fra enti locali o, nei territori compresi in parchi o riserve naturali, ai relativi enti di gestione, purché sia assicurata l'adeguatezza delle strutture tecniche degli

<p>strutture tecniche ed amministrative degli enti delegati. La legge regionale può prevedere l'obbligatorietà del parere della commissione locale per il paesaggio.</p>	<p>enti delegati, secondo i requisiti, stabiliti dalla Regione stessa.</p>
<p>6. Ai fini della collaborazione di cui all'art. 5, comma 6, e dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa le regioni, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Unione Province Italiane ed il Ministero possono stipulare accordi organizzativi per l'esercizio coordinato delle funzioni in tema di autorizzazioni paesaggistiche, anche prevedendo l'istituzione di uffici in comune, l'avvalimento di funzionari o, in caso di accertate, gravi carenze di personale idoneo, il convenzionamento con facoltà o dipartimenti di università pubbliche che dispongono di qualificate competenze in materia di tutela e gestione del paesaggio, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, utilizzando a tale fine le economie di gestione e personale derivanti dall'esternalizzazione delle funzioni istruttorie. Sono fatti salvi gli accordi e convenzioni già stipulati.</p>	<p>6.soppresso</p>
<p>7. Il procedimento di autorizzazione paesaggistica relativo agli interventi di lieve entità è semplificato ed è disciplinato, dal DPR .../2010 e da eventuali, successivi, regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro d'intesa con la conferenza unificata.</p>	<p>7. soppresso</p>
<p>8. Fermo restando quanto disposto dal regolamento di semplificazione di cui al comma precedente in tema di autorizzazione per gli interventi di lieve entità, il procedimento</p>	<p>8. soppresso</p>

ordinario volto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato dalle disposizioni dei successivi commi.

9. L'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria è presentata alla regione o all'amministrazione da essa delegata unitamente al progetto relativo all'intervento che si intende realizzare, corredato dalla seguente documentazione:

1. l'asseverazione, da parte del progettista, della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia, vigente o adottata ed in regime di salvaguardia;
2. uno studio concernente l'impatto paesaggistico dell'intervento progettato, recante l'attestazione, da parte del progettista, della conformità dell'intervento stesso alla disciplina paesaggistica vigente, proposta o adottata, o, in caso di assenza di specifica disciplina, la dimostrazione della sua compatibilità con la tutela dei valori paesaggistici. Lo studio deve descrivere in forma compiuta lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, le dinamiche di trasformazione dell'ambito paesaggistico di riferimento, i valori paesaggistici da tutelare, l'impatto sul paesaggio dell'intervento progettato e le misure di mitigazione eventualmente previste. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi previa intesa con la conferenza unificata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, specificati i contenuti tecnici dello studio di impatto paesaggistico.

10. L'amministrazione procedente si pronuncia entro quarantacinque giorni dal ricevimento

9.L'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria è presentata alla regione o all'amministrazione da essa delegata unitamente al progetto relativo all'intervento che si intende realizzare, corredata dai seguenti atti:

- 1.l'asseverazione, da parte del progettista, della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia, vigente o adottata ed operante in salvaguardia;
- 2.documentazione predisposta secondo i contenuti individuati con D.P.C.M. 12/12/2005, che può essere aggiornata o integrata, su proposta del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni,.

10. L'amministrazione procedente conclude l'istruttoria

dell'istanza, avendo verificato tempestivamente, in via preliminare, la completezza della documentazione ed accertato la natura dell'intervento oggetto dell'istanza stessa, onde stabilire se sia soggetto alla procedura di autorizzazione ordinaria, ovvero alla procedura di autorizzazione semplificata per gli interventi di lieve entità, o se, invece, sia esonerato dalla previa autorizzazione, ai sensi dell'articolo 143, commi 4 e 5 e del successivo articolo 149. L'esito dell'esame preliminare è comunicato all'interessato. Ove la documentazione di cui al precedente comma 9 sia completa e l'intervento sia soggetto ad autorizzazione la comunicazione vale anche quale avvio del procedimento. Nel caso in cui manchi, o sia incompleto, uno dei documenti prescritti l'amministrazione procedente, con la medesima comunicazione, li richiede in un'unica volta. Il termine per la pronuncia dell'amministrazione procedente è interrotto dalla data della richiesta di integrazione documentale sino al ricevimento della documentazione completa. Eventuali richieste di chiarimenti sono disciplinate dall'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso ove l'interessato non presenti la documentazione integrativa o i chiarimenti richiesti entro i 20 giorni successivi al ricevimento della richiesta di integrazione l'istanza è dichiarata improcedibile.

11. Ai fini di cui ai successivi commi 12, 13 e 14, l'amministrazione procedente:

entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza completa della documentazione prescritta, verifica la completezza della documentazione di cui al comma 9 e accerta se l'intervento sia assoggettato alla procedura di autorizzazione ordinaria.

Ove la documentazione sia completa l'amministrazione procedente comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 [della legge 7 agosto 1990, n. 241](#)

Nel caso in cui manchi, o sia incompleta, la documentazione prescritta l'amministrazione procedente, li richiede in un'unica volta. Il termine per la pronuncia dell'amministrazione procedente è interrotto dalla data della richiesta di integrazione documentale sino al ricevimento della documentazione completa. Le [richieste di chiarimenti sono disciplinate dall'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.](#) [In ogni caso ove](#) l'interessato non presenti la documentazione integrativa o i chiarimenti richiesti entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di integrazione l'istanza, è dichiarata improcedibile.

11. Ai fini di cui ai successivi commi 13 e 14, l'amministrazione procedente valuta la conformità

<p>a) riscontra, sulla base dell'asseverazione di cui al precedente comma 8, l'ammissibilità del progetto presentato alla stregua della disciplina urbanistica ed edilizia, vigente o adottata ed in regime di salvaguardia;</p> <p>b) valuta la conformità dell'intervento progettato alla specifica disciplina di uso dei beni paesaggistici, vigente, proposta o adottata, o, in mancanza di tale disciplina, la compatibilità con la salvaguardia dei valori paesaggistici tutelati</p> <p>12. In caso di esito negativo del riscontro di ammissibilità urbanistica ed edilizia del progetto l'amministrazione procedente dichiara l'istanza improcedibile e ne dà comunicazione all'interessato.</p> <p>13. In caso di esito positivo del riscontro di ammissibilità urbanistica ed edilizia, ma di valutazione negativa circa la conformità o compatibilità paesaggistica del progetto l'amministrazione procedente ne dà comunicazione all'interessato, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 10 <i>bis</i> della legge n. 241/1990, assegnando un termine sospensivo di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di osservazioni. Decorso il termine assegnato all'interessato, prese in esame le osservazioni eventualmente presentate, ove le ritenga idonee a superare l'iniziale valutazione negativa, l'amministrazione procedente formula una proposta motivata di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del successivo comma 14. In caso contrario adotta un provvedimento motivato di rigetto dell'istanza e lo comunica alla soprintendenza territorialmente competente ed all'interessato. Entro 20 giorni dal ricevimento del provvedimento negativo l'interessato può presentare al soprintendente motivata istanza</p>	<p>dell'intervento progettato alla specifica disciplina prevista nei piani paesaggistici vigenti od adottati, o dalle dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici, o in mancanza di tali discipline, la compatibilità con la salvaguardia dei valori paesaggistici tutelati.</p> <p>12 soppresso</p> <p>13. In caso di esito negativo della valutazione di conformità o di compatibilità paesaggistica del progetto, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione all'interessato, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990,</p>
--	---

di riesame, comunicandola contestualmente all'amministrazione che ha adottato il provvedimento di rigetto, la quale, a sua volta, entro 20 giorni dal ricevimento, può inviare alla soprintendenza proprie controdeduzioni.

14. In caso di esito positivo del riscontro di ammissibilità urbanistica ed edilizia e della valutazione della conformità o compatibilità paesaggistica, l'amministrazione procedente formula una proposta motivata di rilascio dell'autorizzazione, eventualmente con prescrizioni, e la trasmette, unitamente all'istanza ed a tutta la documentazione relativa, alla soprintendenza territorialmente competente, dandone contestualmente comunicazione al richiedente, ai fini dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

15. Il soprintendente è tenuto a pronunciarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta positiva o dell'eventuale istanza di riesame del provvedimento di rigetto dell'istanza adottato dall'amministrazione procedente. Entro venti giorni dal ricevimento, e per una sola volta, può chiedere chiarimenti all'amministrazione procedente e all'interessato, che devono fornirli entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta sospende il procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di valutazione negativa della proposta dell'amministrazione procedente, o dell'istanza di riesame presentata dall'interessato ai sensi del precedente comma 13, il soprintendente adotta il provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione paesaggistica. In caso di valutazione positiva della proposta il soprintendente formula il parere vincolante, eventualmente corredato di prescrizioni,

14. In caso di esito positivo della valutazione di conformità o di compatibilità paesaggistica, l'amministrazione procedente formula una proposta motivata di rilascio dell'autorizzazione, eventualmente con prescrizioni, e la trasmette, unitamente all'istanza ed a tutta la documentazione relativa, alla soprintendenza territorialmente competente, dandone contestualmente avviso al richiedente.

15 Il soprintendente è tenuto a pronunciarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta positiva. In caso di valutazione negativa della proposta dell'amministrazione procedente, il soprintendente adotta il provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione paesaggistica., previa effettuazione della comunicazione all'interessato ai sensi dell'art 10 bis della L.241/90 e all'amministrazione che ha formulato la proposta. In caso di valutazione positiva della proposta, il Soprintendente rilascia motivato parere vincolante, eventualmente corredato di prescrizioni, dandone contestualmente immediata comunicazione, ove possibile in via telematica,

dandone contestualmente immediata comunicazione, ove possibile in via telematica, all'amministrazione competente. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopraindicato l'amministrazione che ha formulato la proposta ne prescinde ed adotta il provvedimento definitivo entro i successivi venti giorni. In caso di valutazione positiva dell'istanza di riesame di cui al comma 13 il soprintendente adotta il provvedimento autorizzatorio, motivando il contrario avviso rispetto al provvedimento negativo adottato in prima istanza dall'amministrazione procedente ed alle controdeduzioni eventualmente presentate dall'amministrazione stessa nel procedimento di riesame.

16. In caso di parere vincolante favorevole l'amministrazione competente, entro i dieci giorni successivi alla sua ricezione, adotta il provvedimento autorizzatorio conformandosi al parere stesso. In tutti i casi di approvazione del progetto con prescrizioni l'autorizzazione può essere rilasciata solo previa verifica dell'avvenuto adeguamento del progetto stesso.

17. Nei casi in cui sia stato approvato il piano paesaggistico predisposto congiuntamente dalla regione e dal ministero, contenente le specifiche prescrizioni d'uso per la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 135, comma 1, 143 e 156, ovvero sia stata adottata la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 140 e 141, o sia stato integrato il contenuto della dichiarazione, ai sensi dell' art. 141 *bis*, e fermo restando quanto previsto dagli art.143, comma 9, e 145, comma 3 l'amministrazione competente si pronuncia sulle istanze di autorizzazione dopo avere

all'amministrazione competente. In caso di mancata espressione del parere entro il termine sopraindicato, l'amministrazione che ha formulato la proposta ne prescinde ed assume il provvedimento definitivo entro i successivi 15 giorni.

16. In caso di rilascio di parere favorevole da parte del Soprintendente l'amministrazione competente adotta il provvedimento autorizzatorio, entro i dieci giorni successivi alla sua ricezione

17. Il parere del soprintendente assume natura obbligatoria e non vincolante, successivamente all' approvazione del piano paesaggistico predisposto congiuntamente dalla regione e dal ministero, ai sensi degli articoli 135, comma 1, 143 e 156; ovvero a seguito dell'integrazione del contenuto della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 *bis*. In tali casi il

acquisito il parere obbligatorio del soprintendente, che deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine l'amministrazione prescinde dal parere.

18. Ove l'ente delegato dalla regione non concluda il subprocedimento, con la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento di rigetto, o con la proposta di accoglimento dell'istanza di riesame, entro il termine di 45 giorni previsto dal precedente comma 10, l'interessato può chiedere alla regione di pronunciarsi in via sostitutiva. Qualora la regione eserciti, direttamente o in via sostitutiva, le funzioni autorizzatorie deve pronunciarsi entro 45 giorni ai sensi dei precedenti commi da 11 a 15. Decorso inutilmente tale termine l'interessato può presentare richiesta di provvedere in via sostitutiva al soprintendente competente per territorio, il quale accoglie o rigetta l'istanza entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di silenzio della soprintendenza si applica l'art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

19. In tutti i casi in cui la soprintendenza, ricevuta la proposta positiva, formulata dall'amministrazione competente, ovvero l'istanza di riesame del provvedimento di rigetto, o l'istanza di provvedere in via sostitutiva, non si pronuncia, con il parere vincolante o con il provvedimento definitivo, entro il termine di 45 giorni, l'inerzia è

parere del Soprintendente deve essere rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'amministrazione provvede sull'istanza anche in assenza del parere del Soprintendente.

18. Ove l'ente delegato dalla regione non si pronunci sull'istanza entro il termine di 45 giorni previsto dal precedente comma 10, l'interessato può chiedere alla regione di pronunciarsi in via sostitutiva. La regione provvede in via sostitutiva, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, entro 45 dal ricevimento della richiesta. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario sono posti a carico dell'ente inadempiente..

19. soppresso

valutata ai fini di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e della responsabilità ai fini del risarcimento degli eventuali danni.

20. Salva l'ipotesi di cui al precedente comma 17 l'autorizzazione paesaggistica, ove non riguardi interventi di lieve entità, diviene efficace decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione. Al fine della trasparenza dell'azione amministrativa tutti i provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni sono immediatamente pubblicati nel sito dell'ente rilasciante e comunicati per via telematica all'amministrazione che ha condotto l'istruttoria. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 155, l'autorità competente al rilascio trasmette trimestralmente l'elenco delle autorizzazioni rilasciate alla regione e alla soprintendenza. Presso ogni regione, soprintendenza, ente locale o ente parco territorialmente competente è istituito un elenco telematico delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, che deve essere aggiornato almeno ogni 30 giorni ed essere liberamente consultabile, nel quale devono essere indicati la data del rilascio, il richiedente e l'oggetto dell'intervento. L'autorizzazione paesaggistica può essere impugnata dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia di tutela del paesaggio, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e da chiunque ne abbia interesse.

21. Le disposizioni del comma 4 e dei commi da 8 a 20 si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione e le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134. ”

20. Al fine della trasparenza dell'azione amministrativa tutti i provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni sono immediatamente comunicati al richiedente e per via telematica all'amministrazione procedente nonché alla soprintendenza, ed inoltre pubblicati nel sito web dell'ente rilasciante con indicazione della data di rilascio, del nome del richiedente e dell'oggetto dell'intervento. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 155, l'autorità competente al rilascio trasmette trimestralmente l'elenco delle autorizzazioni rilasciate alla regione e alla soprintendenza. L'autorizzazione paesaggistica può essere impugnata dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia di tutela del paesaggio, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e da chiunque ne abbia interesse.

21. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione e le

attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134. Le autorizzazioni paesaggistiche concernenti le attività di coltivazioni di cava e torbiere hanno efficacia corrispondente al periodo temporale stabilito nell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva e comunque non superiore a 10 anni .

22. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti e alle relative norme di attuazione, possono adottare, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria in conformità ai principi del presente articolo.)

Comma 2

~~E' abrogato il DPCM 12 dicembre 2005, ad eccezione della "Scheda" di cui all'art. 2, comma 2, del DPR /2010, relativo all'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. Le prescrizioni del DPCM continuano ad applicarsi alle istanze relative ad autorizzazioni ordinarie già presentate all'atto dell'entrata in vigore della presente disposizione.~~

Comma 2 - Soppeso

~~Le Regioni possono stabilire, mediante apposite, di continuare a richiedere ai fini del rilascio delle autorizzazioni ordinarie taluno degli allegati tecnici previsti nel DPCM abrogato.~~

**PROPOSTE DI MODIFICHE PRESENTATE DALLE REGIONI
IN MERITO ALLA
disciplina recata dall'art. 149 del Codice in materia di autorizzazione paesaggistica**

Testo in variante	TESTO Regioni riunione del 16 11 2010
<p data-bbox="159 360 264 387">Art.</p> <p data-bbox="159 453 719 480"><i>(Interventi non soggetti ad autorizzazione)</i></p> <p data-bbox="159 545 1070 630">L' Art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 è sostituito dal seguente:</p> <p data-bbox="159 695 1070 1114"><u>“1. Non determinano alterazione dell’aspetto esteriore dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134, nonché di quelli oggetto di proposta di dichiarazione di interesse pubblico o individuati da un piano paesaggistico adottato, non assumendo pertanto rilevanza ai fini della tutela paesaggistica, gli interventi elencati ai successivi commi 2 e 3. Per tali interventi non è richiesta l’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147 e al DPR n. /2010, che disciplina il procedimento semplificato per gli interventi di lieve entità.</u></p>	<p data-bbox="1133 488 1910 592">L' Art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 è sostituito dal seguente:</p> <p data-bbox="1133 708 1977 887">1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere indicati nei commi 2 e 3 in quanto non aventi rilevanza ai fini della tutela paesaggistica.</p>

2. Non sono soggetti ad autorizzazione:

- a) gli interventi che abbiano esclusive finalità conservative ovvero di consolidamento statico degli edifici , ove non determinino alterazione dell'aspetto esteriore dei beni di cui al comma 1, nonché le opere da eseguirsi all'interno degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi;
- b) gli interventi che non comportino la modifica della morfologia del terreno, quali la realizzazione di volumi completamente interrati, la posa in opera di serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo, l'allaccio alle infrastrutture a rete senza realizzazione di nuovi manufatti in soprasuolo, nonché gli interventi strettamente manutentivi di autorimesse parzialmente interrate;
- c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che

2. Non sono soggetti ad autorizzazione:

- a) gli interventi che abbiano esclusive finalità conservative ovvero di consolidamento statico degli edifici, **non comportanti innovazioni delle caratteristiche formali, strutturali, dei materiali e della coloritura originari**, nonché le opere da eseguirsi all'interno degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, **compresi i mutamenti di destinazioni d'uso con o senza opere**;
- b) gli interventi che non comportino la modifica della morfologia del terreno, **consistenti nella** realizzazione di volumi completamente interrati, **quali** la posa in opera di serbatoi, cisterne, **realizzazione di nuovi pozzi, opere di presa e prelievo della falda** e manufatti consimili nel sottosuolo, l'allaccio alle infrastrutture a rete senza realizzazione di nuovi manufatti in soprasuolo, nonché gli interventi strettamente manutentivi di autorimesse **anche** parzialmente interrate;
- c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di

alterino la sagoma dell'edificio;

- d) le opere puntuali e circoscritte da eseguirsi in spazi pubblici, finalizzate alla riconfigurazione di manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, ovvero alla reintegrazione o riconfigurazione di singoli componenti di arredo urbano;
- e) gli interventi strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, ivi compresi i movimenti di terra, gli interventi su impianti idraulici agrari, le serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura, i manufatti amovibili realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 5 metri quadrati, semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie;
- f) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla vigente normativa in materia;

rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

- d) le opere di manutenzione degli spazi pubblici e privati, **relativi a** manufatti esistenti, **quali** marciapiedi, banchine stradali, aiuole, ovvero a componenti di arredo urbano;
- e) gli interventi strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, **sempre che non alterino l'assetto idrogeologico e morfologico del territorio e non comportino la realizzazione di** costruzioni edilizie ed altre opere civili, **quali** i movimenti di terra, gli interventi su impianti idraulici agrari, le serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura, i manufatti amovibili realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 5 metri quadrati, semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie;
- f) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla vigente normativa in materia;
- g) la sostituzione o messa a dimora di alberi singoli o in

g) la sostituzione o messa a dimora di alberi singoli o in gruppi in giardini privati eseguita con esemplari della stessa specie o di specie autoctone tipiche dei luoghi, nonché la sostituzione o messa a dimora di alberi singoli in aree pubbliche ad opera delle amministrazioni competenti, fatta eccezione per gli alberi monumentali di cui all'articolo 136, comma 1, lettera a) e per quelli situati negli immobili di cui all'art.136, comma 1, lett. b);

h) l'installazione di strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 90 giorni , compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;

i) l'installazione di strutture temporanee di supporto al monitoraggio ambientale e a prospezioni geognostiche, con esclusione di attività di ricerca di idrocarburi;

l) la realizzazione di nuovi pozzi e le opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente

gruppi in giardini privati eseguita con esemplari della stessa specie o di specie autoctone tipiche dei luoghi, nonché la sostituzione o messa a dimora di alberi singoli in aree pubbliche ad opera delle amministrazioni competenti, fatta eccezione per gli alberi monumentali di cui all'articolo 136, comma 1, lettera a) e per quelli situati negli immobili di cui all'art.136, comma 1, lett. b);

h) l'installazione di strutture temporanee **ancorate al suolo senza opere di fondazioni e murarie** per manifestazioni, o eventi, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a **120** giorni , compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;

i) l'installazione di strutture temporanee di supporto al monitoraggio ambientale e a prospezioni geognostiche, con esclusione di attività di ricerca di idrocarburi;

l) (*parzialmente inserito nel comma 2 punto b*)

assentiti dalle amministrazioni competenti, non comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;

m) la sostituzione di infissi o tende da sole sulle facciate degli edifici, ivi comprese quelle dei locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi, con infissi o tende analoghe per forma, coloritura e materiali.

3. Non sono, altresì, soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti tipi di interventi, a condizione che siano eseguiti fuori delle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e dei beni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a), b), c) e d):

a) la manutenzione dei prospetti o delle coperture degli edifici, eseguito nel rispetto delle caratteristiche, dei materiali e delle finiture esistenti, ivi compresi adeguamenti e innovazioni puntuali che non comportino l'inserimento di elementi o materiali incongrui o disarmonici dal punto di vista morfologico, tipologico o cromatico. Rientrano in tale fattispecie interventi quali:

a.1) la riconfigurazione di singole aperture esterne, la realizzazione di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni analoghi per materiali e coloritura a quelli preesistenti, le opere di manutenzione di balconi o

m) la sostituzione di infissi o tende da sole sulle facciate degli edifici, ivi comprese quelle dei locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi, con infissi o tende analoghe per forma, coloritura e materiali.

3. Non sono, altresì, soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti tipi di interventi, a condizione che **non interessino** beni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a), b), c) e d) :

a) la manutenzione dei prospetti o delle coperture degli edifici, eseguito nel rispetto delle caratteristiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Rientrano in tale fattispecie interventi quali:

a.1) **le modeste modifiche alle** aperture esterne, la realizzazione di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni analoghi per materiali e coloritura a quelli preesistenti, le opere di manutenzione di balconi o terrazze, la sostituzione di falde di copertura, cornicioni, ringhiere, parapetti, tamponamenti con elementi analoghi per forma e materiali a quelli preesistenti;

terrazze, la sostituzione di falde di copertura, cornicioni, ringhiere, parapetti, tamponamenti con elementi analoghi per forma e materiali a quelli preesistenti;

a.2) l'installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta, la sostituzione di lattonerie, lucernari, canne fumarie e comignoli con manufatti analoghi per forma, dimensioni e caratteristiche a quelli preesistenti;

a.3) gli interventi che si rendono necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica, ovvero per il contenimento dei consumi energetici, e che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti morfologicamente individuabili emergenti dalla sagoma;

b)la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori che siano privi di qualsiasi valenza architettonica, storica o culturale;

c)la realizzazione o modifica di volumi tecnici, manufatti accessori o impianti tecnologici esterni, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purchè posti su prospetti ~~terziari~~ ovvero in spazi pertinenziali interni ad uso privato;

a.2) l'installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta, la sostituzione di lattonerie, lucernari, canne fumarie e comignoli con manufatti analoghi per forma, dimensioni e caratteristiche a quelli preesistenti;

a.3) gli interventi che si rendono necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica, ovvero **gli interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici**, e che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti morfologicamente individuabili emergenti dalla sagoma;

b)la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori che siano privi di qualsiasi valenza architettonica, storica o culturale;

c)la realizzazione o modifica di volumi tecnici, manufatti accessori o impianti tecnologici esterni, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purchè posti su prospetti **secondari** ovvero in spazi pertinenziali interni ad uso privato;

d)gli interventi puntuali di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, tratti di muri di cinta o di contenimento del terreno, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

e)gli interventi puntuali nelle aree di pertinenza degli edifici quali sistemazioni a verde, piccole aree pavimentate, camminamenti e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno;

f)l'installazione di insegne per attività commerciali o pubblici esercizi all'interno dello sporto o in altri spazi preordinati, ovvero la sostituzione di insegne esistenti con insegne analoghe per dimensioni e collocazione, nonché l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari di dimensioni non superiori a 2 metri quadrati. A tali fattispecie non si applicano le disposizioni di cui all'art. 153

g)l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici a servizio di singoli edifici, limitatamente alle fattispecie non soggette ad alcun titolo abilitativi ai sensi delle vigenti norme statali.

4. Gli interventi di cui al precedente comma 3 non sono soggetti ad autorizzazione, anche ove eseguiti all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui all' articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e dei beni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo

d)gli interventi puntuali di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, tratti di muri di cinta o di contenimento del terreno, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

e)gli interventi puntuali nelle aree di pertinenza degli edifici quali sistemazioni a verde, piccole aree pavimentate, camminamenti e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno;

f) la sostituzione di insegne esistenti con insegne analoghe per dimensioni e collocazione.

g)l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici a servizio di singoli edifici, limitatamente alle fattispecie non soggette ad alcun titolo abilitativi ai sensi delle vigenti norme statali **e regionali**;

4. Gli interventi di cui al precedente comma 3 non sono soggetti ad autorizzazione, anche **ove interessino** beni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a), b), c) e d), nel

136, comma 1, lettere a), b), c) e d), nel caso in cui sia stato approvato il piano paesaggistico redatto ai sensi dell' art. 143, ovvero, per i beni di cui all' art. 136, siano stati adottati i provvedimenti di cui all' art. 141 bis, di integrazione del contenuto percettivo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

5. Non necessitano di autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui ai precedenti commi 2 e 3 che costituiscono variante di progetti in precedenza regolarmente autorizzati.

6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 146 e dall'articolo 4 del regolamento che disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa ad interventi di lieve entità, è facoltà dell'interessato presentare all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione richiesta di verifica preliminare in ordine alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. L'amministrazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta, comunica le ragioni che escludono la rilevanza paesaggistica dell'intervento, ovvero quelle che assoggettano l'intervento ad una delle autorizzazioni di cui al comma 1 dell'

caso in cui sia stato approvato il piano paesaggistico redatto ai sensi dell' art. 143, ovvero, per i beni di cui all' art. 136, siano stati adottati i provvedimenti di cui all' art. 141 bis, di integrazione del contenuto percettivo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

5. Gli interventi in variante di opere già autorizzate e rientranti nei casi di cui ai commi precedenti non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

6. Le Regioni possono disciplinare la facoltà dell'interessato di presentare all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione richiesta di verifica preliminare in ordine alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

articolo 146.

7. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del presente articolo non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 167 e 181.

8. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata, possono essere dettate linee guida applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. E' fatta salva l'applicazione degli articoli 143, comma 4, lett. b) e 156, comma 4."

7. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del presente articolo non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 167 e 181.

8. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata, possono essere dettate linee guida applicative delle disposizioni di cui al presente articolo;

9. E' fatta salva l'applicazione degli articoli 143, comma 4, lett. b) e 156, comma 4., **nonché della disciplina dettata per i beni individuati ai sensi dell'art. 134, comma 1 lett. c) dal piano paesaggistico adottato.**